



COMUNE DI BELLUNO

DECRETO DEL SINDACO n. 12 del 19/07/2018

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE UBICATI NEL COMUNE DI BELLUNO

IL SINDACO

Premesso che:

- da alcuni anni i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuano intrattenimenti musicali sia all'interno che all'esterno del proprio locale, per creare momenti di svago e spettacolo per i propri avventori; ciò rende la Città più accogliente e vivace per i turisti, e migliora la condizione imprenditoriale nel fronteggiare il delicato momento economico congiunturale;
- talora vi sono state segnalazioni da parte dei Cittadini, soprattutto residenti nel centro storico, che in presenza di tali iniziative hanno lamentato eccessive immissioni rumorose nell'ambiente esterno, prevalentemente in orario notturno, dovute all'utilizzo di amplificazione elettrica;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale aveva sottoscritto, già in data 02/08/2004, un Protocollo d'intesa tra Comune di Belluno e ASCOM con la finalità di contemperare l'offerta di occasioni di svago e di intrattenimento proveniente dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'esigenza di rispetto della quiete e del riposo delle persone;
- nei tre mesi estivi – luglio, agosto e settembre 2013 – l'Amministrazione comunale ha avviato una sperimentazione relativa all'attuazione di intrattenimenti all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di valutare la possibilità di contemperare i diritti dei cittadini al riposo e alla quiete, in particolare nel periodo notturno, e la possibilità dei titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di creare momenti di svago per i propri clienti, contribuendo - con le altre iniziative in corso – a dare un'immagine della città di Belluno come località turisticamente attrattiva;
- che eventuali intrattenimenti musicali effettuati senza l'utilizzo di amplificazione elettrica ed entro un orario contenuto limiterebbero fortemente l'impatto sulla quiete e sul riposo delle persone e al contempo incentiverebbero l'attrattività della Città;

Dato atto:

- dell'esito positivo del periodo sperimentale e sentiti i cittadini nelle riunioni del 25 giugno, 25 luglio e 22 agosto 2013, nonché l'ASCOM e gli operatori del settore nelle riunioni del 20 giugno e 23 agosto 2013;

- dell'abrogazione dell'art. 31 della L.R. 21/09/2007 n. 29, operato dalla L.R. 07/11/2013 n. 27 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla Legge Regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Legge Regionale europea 2013)*”, che disciplinava le attività accessorie all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- della conseguente necessità di coordinare tali iniziative, oggi oggetto di liberalizzazione, per contemperarne la fattibilità alle esigenze di tutela della quiete e del riposo delle persone, quale diritto alla salute costituzionalmente protetto;

DECRETA

1. Per piccoli intrattenimenti musicali si intendono esclusivamente le attività accessorie agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, effettuate senza ballo in locali dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione di forme di pubblicizzazione dell'intrattenimento come attrazione specifica e preponderante rispetto all'attività di somministrazione (quali ad es. l'indicazione del complesso musicale, del DJ, dell'artista, ecc.), e con esclusione sotto qualsiasi forma di un pagamento di biglietto di ingresso ovvero di aumento nei costi delle consumazioni. Il numero massimo di persone ammesse non può essere superiore a 100 comprese le persone che stazionano nelle aree di pertinenza dell'attività di somministrazione.

2. Nel territorio comunale è possibile effettuare:

a) intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cessazione della musica alle ore 24.00. La notte tra il 31 dicembre e il 01 gennaio i trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora devono cessare inderogabilmente alle ore 06.00 del 01 gennaio.

b) intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 23.00, oppure all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 1, per un massimo di 25 giornate nell'anno solare non continuative e purché nel rispetto dei limiti massimi assoluti di immissione sonora di cui all'art. 10 del “Regolamento delle attività rumorose” del “Piano di classificazione acustica del territorio”, in deroga ai limiti di zona e ai limiti differenziali.

c) intrattenimenti musicali di tipo “acustico”, cioè senza l'utilizzo di amplificazione elettrica, con durata massima fino alle ore 22.00. Tale tipologia di intrattenimento musicale non sarà conteggiato nel novero delle 25 serate di cui al punto b) e non necessita di presentazione della SCIA.

L'effettuazione degli intrattenimenti musicali di cui alla lettera b) è subordinata alla presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'evento, di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da redigersi su modelli predisposti dalla Amministrazione Comunale, la cui eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale su specifica richiesta dell'interessato.

In occasione di eventi particolari (giovedì di sera, manifestazioni in piazza, etc.), i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare intrattenimenti musicali all'esterno degli stessi fino al termine dell'orario previsto per l'evento, da conteggiarsi comunque nel

novero complessivo delle 25 serate in cui è concessa la possibilità di effettuare concerti all'esterno.

Esclusivamente in tali occasioni, la presentazione della SCIA per l'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali all'esterno può essere inoltrata al Comune nel termine di 3 giorni antecedenti l'evento.

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare intrattenimenti all'esterno degli stessi dovranno impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un'ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle seguenti regole:

- specifico contenimento delle emissioni sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei limiti previsti dal vigente "Regolamento comunale per le attività rumorose";
- allontanamento dei clienti al termine dell'intrattenimento e gestione dei possibili schiamazzi da parte di questi;
- effettuazione del riordino e della pulizia dell'area entro un raggio di circa 150 metri dal locale al termine dell'intrattenimento musicale e tassativamente entro le ore 24.00;
- sospensione della possibilità di effettuare l'attività di intrattenimento programmata per le serate successive, in presenza di documentate segnalazioni di elevato disturbo derivante dall'attività di intrattenimento all'esterno, ovvero di inadempienza agli impegni sopra riportati.

Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario sopra indicati per l'effettuazione di intrattenimenti musicali siano essi all'interno o all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite acustico di zona, dovrà presentare specifica e motivata domanda di deroga, per singola serata, entro il termine perentorio di 25 giorni antecedenti l'attività.

3. Gli intrattenimenti musicali diversi da quanto indicato al precedente punto 2, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione ovvero a presentazione di specifica SCIA quando l'evento si svolga nell'ambito di una sola giornata, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti.

4. I piccoli intrattenimenti musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali di somministrazione, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico, con particolare riferimento al "Piano acustico comunale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22/03/2007, n. 22.

5. I titolari di attività di somministrazione che intendono effettuare intrattenimenti musicali devono essere in possesso di idonea documentazione previsionale di impatto acustico da custodire nei locali dell'esercizio di somministrazione e da esibire ad ogni richiesta della Pubblica Autorità. I titolari medesimi devono, altresì, provvedere a che dopo le ore 22.00 la diffusione sonora sia particolarmente moderata, e nel caso di attività interne al locale devono provvedere al costante mantenimento in chiusura di porte e finestre.

6. L'installazione e l'utilizzazione di impianti di amplificazione sonora all'esterno dei locali di somministrazione e degli esercizi commerciali per la diffusione di mera musica di sottofondo sono subordinate alla preventiva presentazione al Comune di specifica dichiarazione, di cui agli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio con la quale si attesti che la diffusione stessa

non turba il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ai sensi dell'art. 6, comma tre, ultimo periodo, del citato “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale”.

7. E' vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora e l'effettuazione di intrattenimenti musicali all'interno e/o all'esterno degli esercizi di somministrazione ubicati nelle immediate vicinanze del Teatro Comunale e dell'Auditorium comunale durante lo svolgimento delle manifestazioni ivi programmate.

8. Il presente provvedimento abroga il precedente Decreto sindacale 30/06/2014 n. 12.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto il Sindaco può vietare l'effettuazione degli intrattenimenti musicali, ovvero l'utilizzo degli strumenti di diffusione sonora ed applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

Il presente provvedimento potrà subire eventuali successive modifiche, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE UBICATI NEL COMUNE DI BELLUNO

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico del decreto del Sindaco n. 12 del 19/07/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno li, 19/07/2018

**Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale**